



COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N° 37 del 28/11/2013

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2013

L'anno duemilatredecim, addì ventotto del mese di novembre alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione, previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Libero Zini il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	ZINI Libero	SI	
2	GENZINI Silvia	SI	
3	DIMONE Fabrizio	SI	
4	TREVISI Erminio	SI	
5	CORBARI Carlo	SI	
6	GRANATA Giampietro	SI	
7	ANTONIOLI Guido	SI	
8	MORANDI Maurizio	SI	
9	IORI Luca		SI
10	PONZONI Gianpietro	SI	
Presenti 9 Assenti 1			

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2013

Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali comunali, i consiglieri Granata e Corbari per la maggioranza, e Ponzoni per la minoranza.

Il Sindaco illustra l'argomento posto all'ordine del giorno ed all'approvazione del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

ATTESO che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011, convertito nella Legge n. 148/2011, con effetto dal 13 agosto 2011;

- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella Legge n. 148/2011;

RICHIAMATO, in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

RILEVATO, pertanto, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con deliberazione di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di C.C. n. 3 del 05.02.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF che prevede l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,40 %;

TENUTO CONTO che il gettito dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2012 sulla base delle norme regolamentari sopra richiamate ammonta a € 70.000,00;

VISTA la proposta di aumento dell'aliquota della sopra citata addizionale contenuta nello schema del bilancio di previsione approvato dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2013;



RICHIAMATA la programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nella relazione previsionale e programmatica per il periodo 2013-2015 predisposta dal Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile;

RITENUTO necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2013-2015, al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo, aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,60 %;

RITENUTO, pertanto, di approvare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'allegato sub A);

PRESO E DATO ATTO che il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra, è quantificato in € 104.000,00, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate relativamente all'anno d'imposta 2011 (ultimo anno disponibile);

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito nella Legge n. 124 del 28.10.2013, con il quale è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013 al 30.11.2013;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore del Conto rilasciato in data 21.11.2013, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7 del d.Lgs. n. 267/2000;


ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

TUTTO CIO' premesso, visto e considerato;

ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 9 presenti e votanti:

DELIBERA

1. DI AUMENTARE, per i motivi di cui in premessa, **dall'anno 2013**, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,60 %;



2. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF che allegato sub A) al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
3. DI QUANTIFICARE presuntivamente in € 104.000,00 il gettito derivante dall'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilita con il regolamento di cui al precedente punto 2;
4. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
5. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, entro 30 giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*quinquies*, del D.L. n. 16/2012, convertito in Legge n. 44/2012.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere,
all'unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 9 presenti e votanti:

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Libero Ziai



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

Anna Maria Bianca Arcuri

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pieve San Giacomo, 06 DIC. 2019

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

Anna Maria Bianca Arcuri



ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal 06 DIC. 2019 ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 37 DEL 28.11.2013

Oggetto : **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2013**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Pieve San Giacomo, li 28/11/2013

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo - Contabile
Rag. Sabrina Leni



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pieve San Giacomo, li 28/11/2013

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo - Contabile
Rag. Sabrina Leni





COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

Provincia di Cremona

P.zza Libertà 3 – Pieve San Giacomo - tel. 037264331 - fax 037264613

www.comune.pievesangiaco.com.cr.it

E-mail: info@comune.pievesangiaco.com.cr.it

REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Allegato A) alla deliberazione del C.C. n. 37 del 28.11.2013

Il Sindaco
Libero Zini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

SOMMARIO

Articolo 1- Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF

Articolo 2- Determinazione dell'aliquota

Articolo 3- Soggetti passivi

Articolo 4- Versamenti e pagamenti

Articolo 5- Tutela dei dati personali

Articolo 6- Rinvio ed altre disposizioni



Articolo 1
Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. Il presente Regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n.296, (Legge Finanziaria 2007), disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Articolo 2
Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all'IRPEF è deliberata annualmente, entro il limite massimo stabilito dalla legge ed entro i termini previsti da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con apposito provvedimento dell'organo consiliare da allegare al bilancio medesimo, ai sensi dell'articolo 172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Dall'anno 2013 l'aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all'IRPEF è determinata nella misura dello 0.60 punti percentuali sul reddito imponibile rilevante ai fini IRPEF.
3. La deliberazione, ai fini del versamento da parte dei soggetti passivi d'imposta, produce efficacia dalla data della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.it del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali.
4. Ai fini del comma precedente copia della deliberazione, conforme all'originale, deve essere trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali- Viale Europa, 242 – 00144 Roma, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, tramite fax al n. 06/59972780 ovvero per estratto mediante posta elettronica all'indirizzo: entrate_dc_fiscalitalocale_udc@finanze.it.

Articolo 3
Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale sono i titolari di redditi rilevanti ai fini Irpef aventi il domicilio fiscale presso questo Comune alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Articolo 4
Versamenti e pagamenti

1. Il versamento dell'addizionale comunale complessivamente dovuta per l'anno di riferimento è effettuato in due rate.



2. Il versamento è effettuato direttamente a favore del Comune utilizzando il codice tributo allo stesso appositamente assegnato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 5 **Tutela dei dati personali**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 6 **Rinvio ed altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti, in materia di Irpef.

